

## **Telefisco 2022 - Altre materie - Obbligo nomina revisore legale**

13 febbraio 2022 | fascicolo n. 172 | di **Le Guide del Sole**

---

**D: Una Srl ai sensi del Dlgs 14/2019 e del successivo DI 32/2019 è stata obbligata a nominare per la prima volta il revisore per gli esercizi 2019-2020-2021. A seguito del DI 118/2021, può non nominare il revisore per l'esercizio 2022, e invece rinominarlo dal 2023 ?**

**R:** Concordemente a quanto rilevato dal documento di ricerca emanato in data 4 novembre 2021 relativamente alle misure contenute nel DI 118/2021 dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si ritiene che le modifiche apportate dall'articolo 1-bis del DI 118/2021, relative alla proroga della nomina dell'organo di controllo nelle Srl, trovino applicazione solamente “ai fini della prima nomina” del revisore per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019. Ciò posto, si ritiene che la società - al ricorrere dei requisiti - debba essere sottoposta a controllo anche per l'esercizio 2022.

Chiara Vanni

## **Telefisco 2022 - Bilancio - Sospensione ammortamenti causa Covid**

13 febbraio 2022 | fascicolo n. 728 | di **Le Guide del Sole**

---

**D: Nel caso di attività chiuse parzialmente per Covid nell'esercizio 2020 e 2021 si sono sospesi ammortamenti nell'esercizio 2020 in rapporto al periodo di chiusura. Nell'esercizio 2021 si può seguire la stessa linea? Con quali implicazioni, data la mancata proroga del beneficio?**

**R:** L'articolo 1, comma 711 della legge 234/2021, legge di Bilancio 2022, estende all'esercizio 2021 la facoltà di sospendere gli ammortamenti limitata ai «soli soggetti che nell'esercizio (2020) non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». Stando al tenore letterale della citata disposizione, sembrerebbe pertanto che l'impresa che abbia parzialmente sospeso nell'esercizio 2020 gli ammortamenti, non possa procedere con la sospensione per il 2021. Nel caso in cui tale interpretazione fosse confermata, le criticità per chi avesse ritenuto di sospendere gli ammortamenti nel 2021 andando in contrasto con il dettato normativo sono innanzitutto di natura civilistica ed attengono alla redazione di un bilancio che potrebbe essere ritenuto non “veritiero e corretto” secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. In tale senso deve considerarsi quanto affermato dall'Oic 16 relativamente alla necessità che il processo di ammortamento sia sistematico e che questo sia determinato anche relativamente ai cespiti temporaneamente non utilizzati. Tale quadro potrebbe avere delle conseguenze anche di natura fiscale, in applicazione del principio di derivazione del risultato fiscale da bilancio, nel caso in cui l'impresa decida di non dedurre nel 2021 extra-contabilmente il maggiore ammortamento risultante dagli “ordinari” piani. In tale circostanza si ritiene, infatti, che l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare i risultati economici degli esercizi successivi al 2021 (nei quali avviene il “recupero” delle quote di ammortamento sospese in tale anno) e conseguentemente disconoscere la deducibilità degli ammortamenti imputati in tali anni a bilancio.

Chiara Vanni